SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa» **(370)**, d'iniziativa del senatore Santalco

«Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di registratori di cassa: deroga alle sanzioni di cui all'articolo 2» **(415)**, d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4, 6, 7 e *passim*
BONAZZI *(PCI)* ..... 4, 7, 9 e *passim*
PINTUS *(Sin. Ind.)* ..... 8, 10, 11 e *passim*
POLLIDORO *(PCI)* 7
SANTALCO *(DC)* ..... *Pag.* 8, 11
SCEVAROLLI *(PSI)* 7, 9, 12
SEGA *(PCI)* 12
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 6, 7, 9 e *passim*
TAMBRONI ARMAROLI *(DC), relatore alla Commissione* ..... 6, 10, 12 e *passim*

«Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione della Azienda tabacchi italiani - ATI SpA» **(1043)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 4
NEPI *(DC), relatore alla Commissione* 2
VITALE *(PCI)* 3

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione della Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a.» (1043), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione della Azienda tabacchi italiani – ATI S.p.a.», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commisione che, il 5 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame in tale sede.

Comunico che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno fatto pervenire il loro parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Propongo di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione in sede referente nella precedente seduta del 5 febbraio scorso. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

NEPI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, richiamandomi a quanto detto nel corso della relazione da me svolta nella precedente fase in sede referente, invito la Commissione ad approvare il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Per le forniture e per le somministrazioni di beni e servizi da parte dell'ATI - Azienda tabacchi italiani SpA - e delle società in cui l'ATI assume partecipazioni in base all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a concedere anticipazioni di pagamento, fino ad un massimo del 70 per cento del loro importo, con facoltà di chiedere idonea garanzia fidejussoria.

Le anticipazioni saranno gradualmente recuperate sulle liquidazioni relative alle forniture o somministrazioni per le quali sono state concesse, nella stessa misura percentuale.

L'erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma è subordinata all'assicurazione contro i rischi dell'incendio delle giacenze di prodotti da fornire e delle relative materie prime e semilavorati, con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata, qualora esigenze commerciali lo richiedano, a concedere dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla consegna, sui beni ceduti in vendita all'ATI ed alle società da questa partecipate, con facoltà di chiedere idonea garanzia fidejussoria.

Le società per azioni, alle quali trasferire o conferire partecipazioni azionarie ed altre attività, possono essere costituite dall'ATI anche mediante la sottoscrizione dell'intero capitale sociale.

È approvato.

Art. 2.

Per il completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI e la ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta società è assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1984. La utilizzazione del finanziamento avrà luogo, anche in più volte ed in esercizi successivi, per la realizzazione di progetti finalizzati, debitamente approvati dagli organi statutari, attraverso corrispondente aumento del capitale sociale dell'ATI - Azienda tabacchi italiani SpA. Il progetto di ristrutturazione dell'intero comparto tabacchicolo sarà definito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) SpA e ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta società».

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

VITALE. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere la posizione del mio Gruppo in merito al provvedimento in esame.

Noi non ci siamo opposti al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, però qui sentiamo il dovere di riconfermare la nostra posizione, espressa dal collega Sega nel corso del suo precedente intervento, in senso contrario all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa» (370), d'iniziativa del senatore Santalco

«Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di registratori di cassa: deroga alle sanzioni di cui all'articolo 2» (415), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa», d'iniziativa del senatore Santalco, e «Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di registratori di cassa: deroga alle sanzioni di cui all'articolo 2», d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri.

Riprendiamo l'esame sospeso il 7 febbraio.

Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti relativi al testo approvato dalla Commissione in sede referente il 29 gennaio 1985.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Le pene pecuniarie previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, non si applicano per le irregolarità commesse fino al 31 marzo 1984, in dipendenza degli adempimenti dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè i contribuenti abbiano provveduto, entro i termini prescritti, all'ordinazione degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei di cui all'anzidetto articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983.

A questo articolo i senatori Sega, Bonazzi e Pollastrelli hanno presentato il seguente emendamento:

Art. 1.

Alla terza riga sostituire la data: «31 marzo 1984» con la data : «31 maggio 1984».

BONAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, temo che il mio intervento sugli emendamenti di parte comunista comporterà qualche

imprecisione e ripetizione, ma l'assenza del senatore Sega, che potrà prendere parte ai lavori solo più tardi, mi costringe ad illustrarli al suo posto.

Io non ho seguito per tutto il suo *iter* il provvedimento in esame, mi semra però che tra gli articoli 1 e 6 esista uno stretto collegamento; mi chiedo, pertanto, se non sia il caso di unificarli in una sola norma o comunque di coordinarli.

L'articolo 1 del testo al nostro esame stabilisce che le pene pecunarie – previste dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 – non si applichino qualora sia stata fatta dal contribuente l'ordinazione degli apparecchi di misurazione fiscale e dei supporti cartacei. Mi sembra però che il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 18 sia strettamente collegato all'ottavo comma del predetto articolo perchè è evidente che se non si sono installati i registratori non è possibile rilasciare gli scontrini. In sostanza, dunque, se la mancata installazione degli apparecchi di misurazione fiscale e il conseguente mancato rilascio degli scontrini dipende dalla non avvenuta consegna degli apparecchi, il contribuente non viene punito.

L'articolo 6 del testo predisposto in sede referente – ne parlo subito perchè, come ho detto, dovrebbe a mio avviso essere coordinato all'articolo 1 – invece a me pare riferirsi esclusivamente all'ottavo comma dell'articolo 2 della legge n. 18 del 26 gennaio 1983 –. L'articolo 6 dispone infatti che «le sanzioni previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, non si applicano alle violazioni, non costituenti reato ai fini del settimo comma dello stesso articolo, commesse fino al 31 dicembre 1983». Io, per chiarire meglio, avrei preferito una diversa formulazione e avrei detto, ad esempio, «non si applicano alle violazioni di cui all'ottavo comma dello stesso articolo...». Sempre all'articolo 6 del testo predisposto in sede referente dalla nostra Commissione ho altri due rilievi da muovere. La data in esso prevista, infatti, andrebbe assimilata a quella dell'articolo 1, ed anche in questo caso dovrebbe essere fissata al 31 maggio 1984. Inoltre, sempre per coordinare i due articoli, anche all'articolo 6 va aggiunto: «semprechè i contribuenti abbiano provveduto, entro i termini prescritti all'ordinazione». O si inserisce questa precisazione in tutti e due gli articoli o non la si mette mai.

All'articolo 6, proprio perchè come ho detto ci sembra necessario coordinarlo con l'articolo 1, ho presentato assieme ai colleghi Sega e Pollastrelli il seguente emendamento sostitutivo:

Art. 6.

Il primo comma è così sostituito:

«Nei casi in cui le infrazioni commesse in violazione delle norme contenute nella legge 26 gennaio 1983, n. 18 sono imputabili esclusivamente a motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici, per la mancata installazione o consegna degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2 della legge medesima.

La sanatoria è concessa per le infrazioni verbalizzate a tutto il 31 maggio 1984».

Se l'emendamento da noi proposto venisse approvato, sia le pene pecuniarie sia le sanzioni previste dal penultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 18 del 1983 non verrebbero applicate quando il registratori di cassa non sia stato installato entro il 31 maggio 1984, purchè vi sia stata un'ordinazione tempestiva e la mancata fornitura sia da attribuirsi a ragioni tecniche dipendenti dal fornitore e non da chi fa l'ordine.

Abbiamo proposto la data del 31 maggio perchè a me personalmente risulta – posso anche citare il caso specifico che è del tutto trasparente – che le farmacie comunali di Reggio Emilia, pur avendo ordinato tempestivamente gli apparecchi di misurazione fiscale, hanno ricevuto gli ultimi soltanto a maggio. In questo caso, trattandosi di un'azienda municipalizzata, sottoposta già a controlli, è indubbio che non vi è stata alcuna volontà nè di ritardare nè di eludere le norme di legge.

PRESIDENTE. Penso che ci siano dei motivi per richiedere il coordinamento tra gli articoli 1 e 6, anche se essi trattano due fattispecie diverse. L'articolo 6, infatti, si riferisce a violazioni sulla base della legge n. 18 del 1983, mentre l'articolo 1 parla invece di «irregolarità commesse... in dipendenza degli adempimenti dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983». Probabilmente dunque la necessità di coordinamento esiste, ma formalmente sono due cose distinte.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. È anche vero che il decreto ha coperto alcune lacune lasciate dalla legge e che pertanto i due provvedimenti dovrebbero essere considerati nel loro complesso.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento che è stato presentato dai senatori Sega, Bonazzi e Pollastrelli estende dal 31 marzo al 31 maggio 1984 la sanatoria per le infrazioni verbalizzate, o meglio accertate, purchè la mancata installazione degli apparecchi sia imputabile «esclusivamente a motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici». Non nascondo che tale formulazione mi suscita qualche perplessivà, essa infatti potrebbe dar luogo ad un contenzioso complesso e difficilmente valutabile, perchè diventa estremamente difficile raggiungere la prova certa nel momento in cui il contribuente ha fatto questa ordinazione.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Ma non c'è la copia commissione?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È la formulazione in sè che appare alquanto generica e che potrebbe dar luogo, a nostro giudizio, ad un contenzioso. Pertanto il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 6 è negativo.

BONAZZI. Ma le sue osservazioni si riferivano anche agli altri articoli del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Abbiamo deciso di guardare insieme l'articolo 1 e l'articolo 6 e quindi anche gli emendamenti relativi; però le sue osservazioni, onorevole Susi, si riferiscono all'emendamento all'articolo 6 presentato dal Gruppo comunista, perchè l'emendamento relativo all'articolo 1 tende soltanto a spostare la data. Però, per quanto riguarda la formulazione, in effetti le sue osservazioni si riferiscono anche al testo formulato dalla Commissione, quindi anche il testo così come era stato proposto in sede referente dovrebbe ora essere modificato. Il testo dell'articolo 1, così come era emerso dalla discussione in sede referente, è il seguente: «Le pene pecuniarie previste dalla legge n. 18 non si applicano per le irregolarità commesse fino al 31 marzo 1984, in dipendenza degli adempimenti dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze, eccetera, sempre che i contribuenti abbiano provveduto, entro i termini prescritti, all'ordinazione degli apparecchi misuratori, eccetera».

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La preoccupazione del Governo per il contenzioso si riferisce solamente al fatto dei motivi tecnici «esclusivamente imputabili alle ditte fornitrici».

BONAZZI. Quindi il testo della Commissione andrebbe bene per il Governo? Eventualmente noi siamo disposti a sostituirlo.

PRESIDENTE. Però anche in questo caso non si riuscirebbe ad avere la prova di quando gli apparecchi siano stati ordinati.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La mia osservazione si riferisce alla dizione «imputabili esclusivamente a motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici»; come si fa a determinare quali sono questi motivi tecnici?

BONAZZI. Si può trasferire nell'articolo 6 la stessa dizione dell'articolo 1.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Tornando alla data, l'altra volta abbiamo discusso l'emendamento presentato dal relatore e poi siamo arrivati alla formulazione mediata del 31 marzo, anche perchè dati in possesso del Governo confermano che, tutto sommato, coprendo questo arco di tempo non dovrebbero esserci problemi.

SCEVAROLLI. Non esistono nemmeno dati contrari, però.

POLLIDORO. Non potrebbe accadere che l'accertamento viene fatto adesso e si riscontra che non sono stati emessi scontrini a maggio del 1984?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo controllato i dati relativi alle richieste e alle consegne e questi dimostrano quello che dicevo prima.

PINTUS. Non nascondo di avere qualche perplessità determinata dal fatto che in questo modo si realizza una equiparazione tra coloro i quali si sono trovati nell'impossibilità oggettiva di disporre dei registratori e coloro che, pur avendone la disponibilità, non se ne sono serviti. Non vedo quale ragione ci sia di fare un regalo a chi aveva il registratore e non lo ha utilizzato; così si vengono a sanare tutte le posizioni e ancora una volta ci troviamo di fronte ad un sotterraneo indulto o ad una sotterranea amnistia nei confronti di coloro i quali, avendo la disponibilità dei registratori di cassa sin da prima del 31 marzo 1984, hanno omesso di servirsene; potrei capire il provvedimento per coloro che si sono trovati nell'impossibilità di disporne, ma non per gli altri. L'occasione è buona per ricordare un espisodio che si è verificato recentemente; alludo al provvedimento di chiusura di una serie di esercizi pubblici a Roma, in particolare del Caffè greco. A seguito di questo provvedimento che, a quanto mi consta, è stato correttamente emanato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, sarebbe intervenuto un provvedimento di revoca da parte del Ministro delle finanze; tale revoca è prevista da una legge del 1929, il cui articolo 3 prevede la possibilità che l'intendente di finanza revochi il provvedimento, per la caducazione degli elementi che avevano determinato la sua emissione. È sbagliato il primo provvedimento o è sbagliato il secondo? Nel caso il secondo provvedimento fosse stato emanato su rilievo dell'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del primo, che cosa permette di desumere la caducazione degli elementi di pericolosità per effetto dei quali è stata disposta la chiusura degli esercizi di Roma? La mia opinione è che quando si emette un provvedimento legislativo, con una carica di deterrenza proporzionata alla gravità delle conseguenze, saggezza vorrebbe che i provvedimenti venissero mantenuti fermi, a meno che non ci siano delle ragioni serissime per modificarli. In questo caso non si sa niente, si sa solo dalla stampa che il proprietario del Caffè greco è stato festeggiato dai suoi clienti, ma questo mi pare che, per una seria gestione dello Stato, non sia sufficiente.

SANTALCO. Non ho nessuna difficoltà ad accettare lo spostamento della data dal 31 marzo al 31 maggio: non esistono problemi.

Vorrei pertanto invitare il Governo a rivedere la sua posizione.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che stiamo confondendo due aspetti: uno è la portata del provvedimento e l'altro è la data in esso contenuta.

All'articolo 1 del provvedimento è contenuta una sanatoria che si riferisce alle pene pecunarie previste dalla legge in dipendenza degli adempimenti di tutto l'articolo 13, sempre che i contribuenti abbiano provveduto alla ordinazione degli apparecchi: quindi non solo al fatto che non possedessero il registratore di cassa, ma che, pur possedendolo, non abbiano emesso lo scontrino. Quando diciamo «sempre che l'abbiano ordinato in tempo», facciamo rientrare in questo ambito non solo coloro che non erano in possesso del registratore avendolo però ordinato, ma anche coloro che ne erano già in possesso ma non emettevano lo scontrino fiscale.

Un'altra questione riguarda la portata dell'articolo 6.

BONAZZI. L'equivoco sussiste perchè non solo il settimo comma ma anche il secondo e il terzo prevedono sanzioni per fatti che non costituiscono reato.

Sarei decisamente favorevole a fare un unico articolo che sia subordinato...

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, questo è un problema successivo. Vorrei ora accertare qual è la volontà della Commissione e del Governo sull'estensione di questa sanatoria. Una volta individuato che cosa vogliamo sanare, vedremo la formulazione degli articoli. Mi pare però che non ci sia ancora totale chiarezza per quanto concerne la portata della sanatoria che vogliamo introdurre.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, lei ha riuassunto molto bene la discussione. Da parte mia propendo decisamente per un unico articolo.

Le soluzioni sostanziali sono due, ma prima occorre definire con chiarezza quali sono le irregolarità che si intendono sanare. Secondo la soluzione da me proposta, soltanto la posizione di chi, pur avendo ordinato il registratore, ancora non disponeva di esso perchè non gli era stato ancora consegnato, verrebbe sanata. In questo modo noi andiamo a sanare quell'infrazione che però tale non è, perchè pur avendo ordinato il registratore di cassa l'esercente non ne era ancora entrato in possesso. Questa è la portata del disegno di legge che ho presentato.

Oppure vi è la linea seguita dall'articolo 1 del testo della Commissione. Questa seconda soluzione può anche andare bene, nel senso che è possibile che ci siano altre irregolarità commesse non per colpa del soggetto. Queste però andrebbero individuate, altrimenti c'è il rischio di una sanatoria generale, con la quale si andrebbe forse a premiare la speculazione, la furbizia. Nessuno vuole questo.

A mio parere si può benissimo seguire la linea dell'articolo 1 formulato, però, con minor indeterminazione: definendo cioè le irregolarità che si intendono sanare. Così come è formulato ho anche io l'impressione – come dicevo – che possa lasciare spazio anche ad infrazioni volute e dolose.

Per quanto concerne le date, ritengo che queste vadano armonizzate. Vorrei soltanto fare una considerazione: facciamo attenzione, perchè nel momento in cui definiamo le date, potremmo trovarci poi a dover fare un'altra legge ancora.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha preso come base il disegno di legge presentato dai senatori Covatta e Scevarolli, partendo da due presupposti: il primo che ci fosse stata da parte degli esercizi commerciali una richiesta di registratori di cassa inevasa; la seconda, che ci fosse stata una richiesta di supporti cartacei non evasa non per responsabilità da parte dell'esercente. Siamo intervenuti in questo senso per sanare le due fattispecie: questa è la volontà che abbiamo espresso.

D'altra parte, abbiamo approvato un testo con questa integrazione all'articolo 1 che prevede le cose che stavo dicendo e che aveva già detto il relatore.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Quando si dice «i termini prescritti» è chiaro il discorso. All'inizio sapevamo delle difficoltà delle ditte a consegnare le apparecchiature.

Allora noi intendiamo sanare le violazioni quando i titolari delle aziende obbligate a farlo abbiano provveduto a fare le ordinazioni, ma non siano stati consegnati gli aparecchi misuratori fiscali o i supporti cartacei.

BONAZZI. Questo non è scritto nel testo.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Sì, quando si dispone: «semprechè i contribuenti abbiano provveduto, entro i termini prescritti, all'ordinazione degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei, eccetera».

BONAZZI. Ma va aggiunto «e non siano stati consegnati».

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Come proponete nel vostro emendamento all'articolo 6.

Però io mi pongo anche un altro quesito: se si deve installare il registratore di cassa il 1° marzo 1984, il termine prescritto per fare l'ordinazione quale è? Da una parte infatti indubbiamente ci può essere la responsabilità delle ditte fornitrici delle macchine e dei supporti cartacei, ma dall'altra i «termini prescritti» per chi deve fare l'ordine non sono chiaramente indicati. Se per «prescritto» intendiamo «fino al giorno prima» della data in cui il contribuente aveva l'obbligo di iniziare ad emettere lo scontrino fiscale, mi sembra che si pecchi un po' in eccesso.

La difficoltà quindi mi sembra sia quella di trovare una giusta misura. Sono d'accordo quando si dice che la responsabilità non deve essere attribuita al contribuente che ha compiuto il suo dovere facendo l'ordine, bensì a chi non ha fornito tempestivamente i macchinari o i supporti cartacei. Mi si consentirà però di dubitare dell'onestà del contribuente: se egli ha fatto l'ordine il giorno prima della data in cui su di lui pesava l'obbligo di installare e di mettere in uso il registratore di cassa, la mancata consegna delle macchine è imputabile alle società fornitrici o al contribuente stesso? Questa è una domanda a cui va data una risposta perchè bisogna trovare una soluzione a tale quesito.

PINTUS. A me pare che il problema sia uno solo. Mi si deve spiegare quale ragione ci sia di estendere il beneficio della sanatoria a coloro i quali nel momento del controllo, della verifica da parte della Guardia di finanza, avevano a disposizione supporti cartacei e macchine che avrebbero consentito loro l'emissione dello scontrino fiscale.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Questo nessuno lo intende fare.

PINTUS. Ma se l'accertamento avviene in un momento in cui il contribuente dovrebbe disporre degli apparecchi misuratori fiscali e dei supporti cartacei per aver appunto affettuato l'ordinazione tempestivamente, la norma come si applica?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* A noi risulta che esistono e sono parecchi gli esercizi commerciali che in buona fede hanno richiesto registratori di cassa e supporti cartacei, che non sono arrivati. Da tale constatazione siamo arrivati alla formulazione di cui al testo di legge in esame. Puntualizziamolo, magari, se risulterà necessario, ma sia chiaro che la sostanza è questa ed è stata indicata sia nella relazione sia in sede di replica.

PINTUS. Però la norma, così come è congegnata, in pratica libera il contribuente da qualunque responsabilità semplicemente se egli ha provveduto all'ordinazione, dal momento che la dizione «entro i termini prescritti» non è meglio specificata.

Quindi ribadisco la necessità che sia chiaro che la sanatoria si applica unicamente in relazione alle infrazioni commesse per la mancata consegna, entro i termini prescritti, da parte delle ditte fornitrici.

PRESIDENTE. Per superare l'*impasse* venutasi a creare a seguito della controversa interpretazione degli articoli 1 e 6 del testo predisposto dalla Commissione in sede referente, i senatori Bonazzi, Sega, Vitale, Pollastrelli e Giura Longo hanno presentato un emendamento che, quale nuova formulazione dell'articolo 6, assorbe entrambi gli articoli. Ne do lettura:

Art. 6.

Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello scontrino fiscale, per la mancata installazione degli apparecchi misuratori di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, e per l'uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983, non si applicano ai soggetti che, pur avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause imputabili alle ditte fornitrici.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle violazioni commesse fino al 31 maggio 1984.

Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

SANTALCO. Questa mi sembra la formulazione migliore.

PINTUS. Sono d'accordo.

SCEVAROLLI. Anch'io ritengo che la data del 31 maggio sia da preferirsi a quella del 31 marzo proposta dall'articolo 1 del testo predisposto in sede referente; in questi casi, infatti, è meglio largheggiare.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Non posso che concordare con lei, senatore Scevarolli. I colleghi ricorderanno, anzi, che nel corso del precedente dibattito avevo proposto addirittura di spostare la data fino al giugno perchè ci eravamo resi conto che la consegna dei registratori di cassa e dei supporti cartacei aveva subìto dei ritardi. Sono favorevole all'emendamento letto ora dal Presidente.

SEGA. Vorrei sapere a quali inconvenienti si può andare incontro, con un maggiore margine di tempo, da parte dell'Erario.

SUSI, *sottosegretario si Stato per le finanze*. Posso ribaltare la domanda: se non esiste nessun caso da prendere in considerazione, perchè arrivare al 31 maggio?

SEGA. D'accordo; ma se ne esiste anche uno solo e magari è un'azienda pubblica, a cosa andiamo incontro? Perchè se è un poveraccio non avrà voce, ma per un'azienda pubblica la situazione sarà senz'altro diversa.

BONAZZI. Cerchiamo di vedere quali sono gli inconvenienti se fissiamo – come è detto nell'emendamento – la data al 31 maggio.

PRESIDENTE. Allora tanto varrebbe non mettere nessuna data, perchè se la violazione è in dipendenza della mancata consegna, qualunque data può essere buona.

BONAZZI. Si consideri anche che nel periodo di avvio è abbastanza giustificato che le aziende possano non essere attrezzate a forniture tempestive, ma dopo una certa data il mercato funziona normalmente.

SCEVAROLLI. Una dichiarazione di voto, a favore dell'emendamento letto ora dal Presidente. Resto sempre convinto che il buon senso sia indispensabile in tutti i casi, soprattutto in una sanatoria, nel momento in cui si va a stabilire una data. Qual è la logica che propone la data del 31 marzo? Quella di un po' di tempo in più; ma con la stessa logica si può pensare anche ad un periodo più congruo, perchè qualche giorno in più non crea inconvenienti per nessuno. Quindi sarei favorevole ad una data più avanzata nel tempo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti l'emendamento presentato, quale articolo 6, dai senatori Bonazzi ed altri, tendente a sostituire gli articoli 1 e 6, del quale ho già dato lettura.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

È approvato.

PRESIDENTE. Poichè il prescritto parere della Commissione bilancio non è ancora pervenuto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO